

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 luglio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 luglio 2026, n. 135.

Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. (26G00154) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 20 luglio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Marsala». (26A03736) Pag. 4

DECRETO 22 luglio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nelle acque interne e marittime della Regione Veneto. (26A03789) Pag. 6

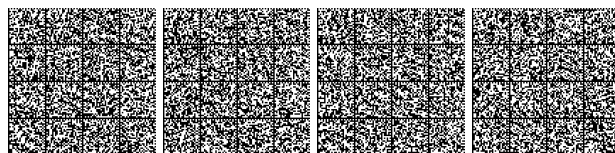
DECRETO 22 luglio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nei territori della Regione Calabria – ciclone Harry. (26A03790)..... Pag. 7

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 21 luglio 2026.

Gestione commissariale della «Arco Arte società cooperativa», in Carrara e nomina del commissario governativo. (26A03755) Pag. 8



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Modifiche all'ordinanza n. 276 del 4 maggio 2026 e al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 283/2026). (26A03769). *Pag.* 10

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Disposizioni modificative e di coordinamento delle ordinanze nn. 272 e 273 del 4 maggio 2026 e del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 284/2026). (26A03770). *Pag.* 13

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Proroga termini in materia di nuovi piani di ricostruzione di altre opere pubbliche delle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria. Modifiche alle ordinanze n. 250 del 22 dicembre 2025 e n. 263 del 9 marzo 2026. (Ordinanza n. 286/2026). (26A03771) *Pag.* 16

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto». (Ordinanza n. 287/2026). (26A03772). *Pag.* 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefazolina, «Cefazolina Noridem». (26A03738). *Pag.* 21

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Troskemes». (26A03739). *Pag.* 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sincrover» (26A03740). *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di allopurinolo, «Allopurinolo Mylan». (26A03743). *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac, «Diclofenac Teva B.V.». (26A03744). *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Esopir». (26A03745). *Pag.* 24

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Dibase» (26A03760). *Pag.* 24

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di medrossiprogesterone acetato «Depo-Provera». (26A03762). *Pag.* 25

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Altan». (26A03763). *Pag.* 26

**Camera di commercio
Toscana Nord-Ovest**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A03737). *Pag.* 26

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (26A03834). *Pag.* 26

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. (26A03872). *Pag.* 26

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo. (26A03873). *Pag.* 26

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Comunicato relativo al decreto 8 luglio 2026, recante modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori». (26A03746). *Pag.* 26

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Albicocca Vesuviana». Pubblicazione del disciplinare di produzione. (26A03756). *Pag.* 27

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020. (26A03757). *Pag.* 29

Modifiche degli allegati alle ordinanze n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023. (26A03758). *Pag.* 30

Integrazione dell'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 (26A03759). *Pag.* 30



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 luglio 2026, n. 135.

Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative non formali che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che le riguardano, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, definisce i principi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative non formali.

Art. 2.

Delega al Governo in materia di sostegno dei servizi e delle attività educative non formali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere la diffusione di opportunità educative non formali rivolte al benessere dei minori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornare le disposizioni dei commi da 213 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo misure in favore di iniziative dei comuni, volte a sostenere, in via prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi;

b) prevedere che, al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, in particolare con riferimento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, le iniziative di cui alla lettera a) possano essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori ovvero anche attraverso le istituzioni di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

c) incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari nelle iniziative finanziate ai sensi della lettera a), attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) prevedere che i servizi di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, di ottimizzare l'impiego delle risorse e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Per l'attuazione della delega di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.

Utilizzazione di spazi negli edifici scolastici

1. Al fine di sostenere i giovani e le famiglie, i comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono stipulare convenzioni finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici per le attività previste dall'articolo 1.

2. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 4.

Tavolo tecnico per le attività di educazione non formale

1. Al fine di coordinare iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno dei servizi e delle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione, nonché di favorire l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito il tavolo tecnico per le attività di educazione non formale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo tecnico. La composizione del tavolo è determinata tenendo conto dei soggetti e delle istituzioni coinvolti dalla presente legge, comprese le associazioni rappresentative del mondo giovanile. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1311):

Presentato dall'On. Elena BONETTI (Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe) ed altri, in data 17 luglio 2023.

Assegnato alle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza ed istruzione) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 7 dicembre 2023 con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), XI (Lavoro pubblico e privato) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza ed istruzione) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 21 gennaio 2025, il 25 giugno 2025; il 3 e il 10 dicembre 2025.

Esaminato in Aula il 15 dicembre 2025 ed approvato il 22 gennaio 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1766):

Assegnato alle Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 3 febbraio 2026, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 25 febbraio 2026; il 4 e il 31 marzo 2026; l'8 aprile 2026.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 21 luglio 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

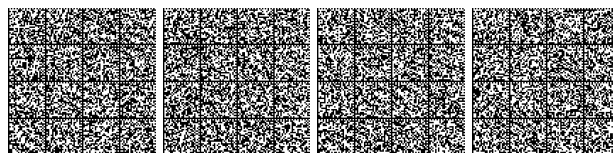
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Si riportano i commi 213, 214 e 215 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2024, n. 305, S.O.:

«213. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunità educanti.

214. Le iniziative di cui al comma 213 possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.



215. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213.»

— Si riportano gli artt. 55, 56 e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2017, n. 179, S.O.:

«Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore). — 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.»

«Art. 56 (Convenzioni). — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione «Amministrazione trasparente», con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le

quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.»

«Art. 57 (Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza). — 1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56.»

— Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

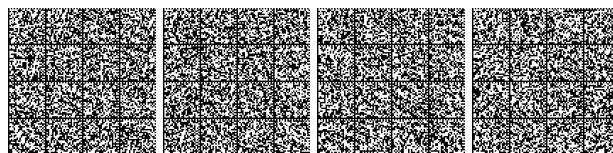
— Si riporta il comma 200 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 2.

26G00154



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 20 luglio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Marsala».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni

dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

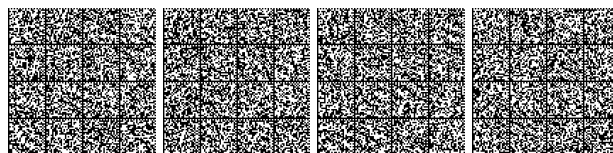
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2023, n. DM 210669, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101 del 2 maggio 2023, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario

per la tutela del vino Marsala ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Marsala»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Marsala»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Marsala». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 0003351/2026 del 9 aprile 2026 (prot. Masaf n. 0171385/2026) dall'Autorità pubblica di controllo, l'Istituto regionale del vino e dell'olio IRVO, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Marsala»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 19 aprile 2023, n. DM 210669, al Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala, con sede legale in Marsala (TP), vicolo delle Saline n. 8B, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, con riferimento alla DOC «Marsala».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 19 aprile 2023, n. DM 210669, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 luglio 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A03736

DECRETO 22 luglio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nelle acque interne e marittime della Regione Veneto.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2023, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, recante «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che modifica il citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, estendendo l'operatività del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese e ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024 recante «Gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché dei danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022»;

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la Comunicazione C/2023/1598 *final* della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto il numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativamente al decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024, rubricato al n. SA.112747;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria (deliberazione della giunta regionale n. 96 adottata in data 25 febbraio 2026) di evento eccezionale a causa dell'evento di diffusione eccezionale della specie aliena invasiva denominata Granchio blu «*Callinectes sapidus*» nell'annualità 2025 e delimitazione aree danneggiate nel territorio della Regione Veneto così come elencate nell'allegato 1 «Relazione tecnica a supporto della proposta di declaratoria» per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che l'evento eccezionale citato è ancora attualmente in corso nelle aree delimitate dalla suddetta delibera regionale;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*»*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nelle acque interne e marittime ed ancora attualmente in corso nelle sottoindicate aree del territorio della Regione Veneto per i danni causati alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, (venericoltura e mitilicoltura) delle relative imprese e dei relativi consorzi in cui possono trovare applicazione le misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Zone di tipo C (zona salmastra):

Laguna di Caorle e Bibione nei Comuni di Caorle e San Michele al Tagliamento;

Laguna di Mort nel Comune di Eraclea;

Laguna di Venezia nei Comuni di Campagna Lupia, Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Jesolo, Mira, Quarto d'Altino e Venezia;

Lagune e sacche del Delta del Po nei Comuni di Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A03789

DECRETO 22 luglio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nei territori della Regione Calabria – ciclone Harry.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2023, n. 38»;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, recante «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che modifica il citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, estendendo l'operatività del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese e ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 65184 del 9 febbraio 2024 recante «gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022»;

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al-

cune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione C/2023/1598 *final* della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto il numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativamente al decreto ministeriale n. 65184 del 9 febbraio 2024, rubricato al n. SA.112750;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 9 «Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»: «Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella Regione Calabria, nella Regione autonoma della Sardegna o nella Regione Siciliana, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo art. 5»;

Esaminata la proposta della Regione Calabria (deliberazione della giunta regionale n. 208 del 28 aprile 2026, la documentazione integrativa pervenute con nota prot. 0296460 del 19 giugno 2026 relativa all'accertamento del danno per il settore della pesca e dell'acquacoltura, e nota prot. n. 0344845 del 15 luglio 2026 relativa alla precisazione e localizzazione territoriale dei danni) per eccezionali condizioni meteomarine che hanno interessato la Calabria nel periodo dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026, che hanno prodotto effetti diretti anche sulle attività di pesca marittima e di acquacoltura;

Rilevato che la detta delibera della giunta regionale n. 208 del 28 aprile 2026 adotta la relazione a supporto della declaratoria di calamità naturale per danni causati dagli eccezionali ed avversi eventi atmosferici verificatisi tra 17 gennaio e il 17 febbraio 2026 nel territorio della Regione Calabria, integrata con nota prot. 0296460 del 19 giugno 2026 e nota prot. n. 0344845 del 15 luglio 2026, ai fini dell'attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, con applicazione degli interventi previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, a favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura» e dà atto che il danno economico dovuto alle eccezionali avversità atmosferiche in oggetto, stimato dal Dipartimento agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale - Settore 5 – Attuazione politiche ittiche, faunistiche e venatorie, è



pari complessivamente a euro 1.476.766,84, di cui: *a*) danni stimati alle produzioni ittiche, per un importo di euro 62.312,00, *b*) danni stimati alle imbarcazioni e alle attrezzature, per un importo di euro 1.414.454,84;

Dato atto alla Regione della Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione della Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per contribuire alla ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione della pesca e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nei territori della Regione Calabria

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, nei territori dei comuni sotto indicati, le acque interne presenti all'interno del territorio comunale e il mare antistante gli stessi del territorio della Regione Calabria, per far fronte ai danni causati alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi in cui possono trovare applicazione le misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59:

Comune di Carlopoli (CZ);

Comune di San Pietro a Maida (CZ);

Comuni di Bagnara Calabria (RC);

Comune di Cariati (CS).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A03790

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 21 luglio 2026.

Gestione commissariale della «Arco Arte società cooperativa», in Carrara e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale del 1° dicembre 2023, con cui sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato, dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;



Visto il decreto direttoriale del 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della società «Arco Arte società cooperativa», con sede in Carrara (MS) – codice fiscale 00679180455, ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 1° ottobre 2025, con il quale il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota prot. 81106 del 10 aprile 2026, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, afferenti al corretto versamento dei contributi biennali e dei contributi ai fondi mutualistici *ex-lege* n. 59/1992, all'instaurazione dello scambio mutualistico con tre soci e all'aggiornamento del Libro delle assemblee;

Considerato che, in riscontro a tale comunicazione, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa, non sono pervenute osservazioni;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, ad unanimità dei suoi componenti, in data 26 maggio 2026, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del principio di rotazione e sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota protocollo n. 163055 dell'8 luglio 2026;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione ed è disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della società «Arco Arte società cooperativa», con sede in Carrara (MS) – codice fiscale 00679180455.

Art. 2.

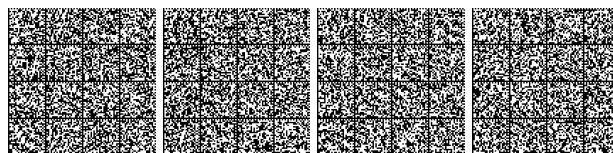
La dott.ssa Francesca Corsini, codice fiscale CRSFN-C71T44G713H, con domicilio professionale in Corso Giovanni Amendola, 36, 51100 - Pistoia, è nominata commissaria governativa della società «Arco Arte società cooperativa», codice fiscale 00679180455, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Alla commissaria governativa sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

La commissaria governativa opera quale gestore dell'ente cui è preposta con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale.

La commissaria governativa deve porre in essere tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell'ente, attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nell'ambito del verbale di revisione, nello specifico deve provvedere a: 1. versare i dovuti contributi biennali e ai fondi mutualistici *ex lege* n. 59/1992; 2. verificare la posizione dei soci, al fine della corretta instaurazione con essi dello scambio mutualistico; 3. aggiornare il Libro delle assemblee. A conclusione dell'incarico, la commissaria deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.



Art. 4.

Il compenso spettante alla commissaria governativa sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A03755

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Modifiche all'ordinanza n. 276 del 4 maggio 2026 e al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 283/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del

2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 6, comma 7, del richiamato decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici stimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.»;

(ii) l'art. 41, con particolare riguardo al comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e il successivo allegato I.14 denominato «Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali»;

Visto l'art. 1, commi 677, 678 e 678-*bis*, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il testo unico della Ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;



Vista l'ordinanza n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione del prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata»;

Visto, in particolare, l'art. 4 (rubricato «Modifiche puntuali al testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022») ai sensi del quale:

«1. All'allegato 4 (Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva) del testo unico della ricostruzione privata, alla tabella 6 (costi parametrici) i costi parametrici riferiti ai livelli operativi della precedente tabella 5 (livelli operativi) del medesimo allegato 4 sono sostituiti dai seguenti:

Costo parametrico	Costi parametrici riferiti ai livelli operativi della Tabella 5				
	Livello operativo L0	Livello operativo L1	Livello operativo L2	Livello operativo L3	Livello operativo L4
Fino a 1.000 mq.	125 (PUC 2022) + 1% = 126 (PUC 2026)	375 (PUC 2022) + 2% = 383 (PUC 2026)	437,50 (PUC 2022) + 2% = 446 (PUC 2026)	525 (PUC 2022) + 2% = 536 (PUC 2026)	662,50 (PUC 2022) + 4% = 689 (PUC 2026)
Da 1.000 a 2.000 mq.	100 (PUC 2022) + 1% = 101 (PUC 2026)	337,50 (PUC 2022) + 2% = 344 (PUC 2026)	400 (PUC 2022) + 2% = 408 (PUC 2026)	487,50 (PUC 2022) + 2% = 497 (PUC 2026)	625 (PUC 2022) + 4% = 650 (PUC 2026)
Da 2.000 a 5.000 mq.	87,50 (PUC 2022) + 1% = 88 (PUC 2026)	312,50 (PUC 2022) + 2% = 319 (PUC 2026)	375 (PUC 2022) + 2% = 383 (PUC 2026)	425 (PUC 2022) + 2% = 434 (PUC 2026)	562,50 (PUC 2022) + 4% = 585 (PUC 2026)
Oltre 5.000 mq.	75 (PUC 2022) + 1% = 76 (PUC 2026)	287,50 (PUC 2022) + 2% = 293 (PUC 2026)	350 (PUC 2022) + 2% = 357 (PUC 2026)	381,25 (PUC 2022) + 2% = 389 (PUC 2026)	512,50 (PUC 2022) + 4% = 533 (PUC 2026)

Considerato che, nella casella della tabella relativa ai costi parametrici per immobili da 2.000 a 5.000 mq con livello operativo L3 è presente un errore materiale per cui per i costi di cui al PUC 2026 si dovrà applicare 425 (PUC 2022) + 2% = 434, anziché 4334;

Ritenuto necessario correggere il suddetto errore materiale al fine di evitare possibili dubbi in sede applicativa;

Ritenuto, pertanto, di sostituire la tabella in questione con una nuova tabella con emendato il richiamato errore di calcolo;

Considerato che, in futuro, potrebbero essere necessari degli aggiornamenti puntuali al PUC 2026, al fine di aggiornare lo stesso alle mutevoli esigenze del mercato, senza la necessità di approvare un nuovo prezzario unico;

Ritenuto di prevedere che, in attuazione dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché del principio del risultato, di cui all'art. 1, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, modifiche puntuali al PUC 2026 potranno essere apportate con decreto del Commissario straordinario;

Ritenuto, dunque, di modificare in questi termini l'ordinanza n. 276 del 2026;

Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di evitare che un errore materiale possa generare dubbi in sede applicativa e in definitiva comportare ritardi nell'applicazione del nuovo PUC;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Correzione errore materiale all'art. 4 dell'ordinanza n. 276 del 2026. Modifiche al testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 2022

1. La tabella contenuta all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 276 del 4 maggio 2026, è sostituita dalla seguente e, pertanto, la stessa va a modificare i costi parametrici riferiti ai livelli operativi della tabella 6 (costi parametrici) riferiti ai livelli operativi della precedente tabella 5 (livelli operativi) dell'allegato 4 al testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 2022.



Costo parametrico	Costi parametrici riferiti ai livelli operativi della Tabella 5				
	Livello operativo L0	Livello operativo L1	Livello operativo L2	Livello operativo L3	Livello operativo L4
Fino a 1.000 mq.	125 (PUC 2022) + 1% = 126 (PUC 2026)	375 (PUC 2022) + 2% = 383 (PUC 2026)	437,50 (PUC 2022) + 2% = 446 (PUC 2026)	525 (PUC 2022) + 2% = 536 (PUC 2026)	662,50 (PUC 2022) + 4% = 689 (PUC 2026)
Da 1.000 a 2.000 mq.	100 (PUC 2022) + 1% = 101 (PUC 2026)	337,50 (PUC 2022) + 2% = 344 (PUC 2026)	400 (PUC 2022) + 2% = 408 (PUC 2026)	487,50 (PUC 2022) + 2% = 497 (PUC 2026)	625 (PUC 2022) + 4% = 650 (PUC 2026)
Da 2.000 a 5.000 mq.	87,50 (PUC 2022) + 1% = 88 (PUC 2026)	312,50 (PUC 2022) + 2% = 319 (PUC 2026)	375 (PUC 2022) + 2% = 383 (PUC 2026)	425 (PUC 2022) + 2% = 434 (PUC 2026)	562,50 (PUC 2022) + 4% = 585 (PUC 2026)
Oltre 5.000 mq.	75 (PUC 2022) + 1% = 76 (PUC 2026)	287,50 (PUC 2022) + 2% = 293 (PUC 2026)	350 (PUC 2022) + 2% = 357 (PUC 2026)	381,25 (PUC 2022) + 2% = 389 (PUC 2026)	512,50 (PUC 2022) + 4% = 533 (PUC 2026)

Art. 2.

Modifiche puntuali al PUC 2026

1. Dopo l'art. 7 dell'ordinanza n. 276 del 4 maggio 2026 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7-bis (*Modifiche puntuali*). — 1. In attuazione dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché del principio del risultato, allo scopo di aggiornare più rapidamente il prezzario alle mutevoli esigenze del mercato, eventuali modifiche puntuali al prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026 potranno essere apportate con decreto del Commissario straordinario.».

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 28 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1789

26A03769



ORDINANZA 28 maggio 2026.

Disposizioni modificative e di coordinamento delle ordinanze nn. 272 e 273 del 4 maggio 2026 e del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 284/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto l'art. 1, commi 616, 617 e 618 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Vista l'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 «Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022»;

Visti, in particolare:

a) l'art. 4 dell'ordinanza n. 272 (rubricato «Modifiche all'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata») che prevede che:

«1. Il comma 6 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

«6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro diciotto mesi

dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro trentasei mesi dalla data di inizio dei medesimi; per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro il termine è di quarantotto mesi. Ove l'interessato non comunichi la data di inizio dei lavori, il relativo termine di conclusione decorre dal primo giorno successivo alla scadenza dei tre mesi assegnati per l'inizio degli stessi.».

2. Il comma 7 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito da seguente:

«7. Il direttore dei lavori può prorogare o sospendere per giustificati motivi, nella misura 9 massima di sei mesi, i termini di cui al precedente comma 6. Ai fini del monitoraggio dei termini previsti per la conclusione dei lavori, la proroga e/o la sospensione dei lavori sono trasmesse agli uffici speciali ricostruzione tramite l'apposita piattaforma informatica.».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata è inserito il seguente comma:

«7-*bis*. Per il caso di presentazione di varianti sostanziali, ai fini del computo del termine di cui al comma che precede, non sono computati i tempi impiegati dall'ufficio speciale ricostruzione per lo svolgimento dell'istruttoria.».

4. Il comma 8 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

«8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti o per causa di forza maggiore o caso fortuito, il periodo di sospensione, accertato dall'ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori medesimi.».

5. I commi 8-*bis* e 10 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata sono abrogati;

b) l'art. 5 del dell'ordinanza n. 272 (rubricato «Introduzione dell'art. 59-*bis* del testo unico della ricostruzione privata») che prevede che:

«1. Dopo l'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata è aggiunto il seguente art. 59-*bis*:

«Art. 59-*bis* (Conseguenze del mancato rispetto dei termini di esecuzione lavori). — 1. Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 59 determina una riduzione dell'importo spettante all'impresa pari allo 0,5% del compenso stesso per ogni mese di ritardo, fino a un massimo di ulteriori sei mesi. Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 59 oltre i primi sei mesi determina una riduzione dell'importo spettante all'impresa pari all'1% del compenso stesso per ogni mese di ritardo fino a un massimo di ulteriori sei mesi.

2. Le decurtazioni connesse al superamento dei termini di cui all'art. 59 sono a carico dell'impresa esecutrice che non può rivalersi sul beneficiario del contributo. I costi di cantiere contabilizzati su base mensile, superati i termini di cui all'art. 59 sono anch'essi sempre a carico della sola impresa esecutrice dei lavori. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare nel contratto ulteriori penali correlate al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 59.



3. Per i casi di superamento dei termini previsti all'art. 59 le decurtazioni percentuali sugli importi dei compensi spettanti, previste per l'impresa, si applicano anche alla Direzione Lavori e a tutte le prestazioni professionali coinvolte nella fase esecutiva. Per il caso di ritardo superiore a dodici mesi l'USR competente effettua la segnalazione all'ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare, nell'ambito dei contratti di affidamento dei dieci incarichi professionali, ulteriori penali correlate agli inadempimenti di cui al precedente periodo.

4. Le decurtazioni di cui ai commi che precedono sono applicabili esclusivamente a carico delle imprese e dei professionisti direttamente responsabili dei ritardi occorsi e non potranno essere fatte valere nei confronti di imprese e professionisti eventualmente incaricati successivamente al verificarsi del ritardo.

5. Le previsioni di decurtazione degli importi per l'impresa esecutrice dei lavori e per i tecnici incaricati sono oggetto di apposite clausole contrattuali da sottoscrivere specificamente in fase di conclusione dei contratti di affidamento degli incarichi.

6. Decorso inutilmente i termini di cui all'art. 59 e al comma 1 del presente articolo, il Vicecommissario competente notifica al beneficiario del contributo la diffida ad adempiere assegnando un termine di novanta giorni. Decorso inutilmente anche tale termine il Vicecommissario dispone la revoca totale o parziale del contributo, decreta la decadenza dallo stesso e richiede la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi maturati, salvo che il beneficiario dimostri di essersi attivato per il superamento dei ritardi occorsi. In tale evenienza il Vicecommissario concede un ulteriore termine di centoventi giorni per la conclusione dei lavori. In ogni caso, la revoca non è applicabile al solo contributo relativo a opere strutturali effettivamente realizzate e collaudabili.

7. Il superamento dei termini di cui all'art. 59 comporta altresì:

a) la cessazione della erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione di cui all'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024;

b) la cessazione dei rimborsi previsti agli articoli 8 e 10 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016.

Per le finalità di cui al presente comma gli uffici speciali per la ricostruzione comunicano ai comuni il superamento dei termini di cui all'art. 59 per i conseguenti adempimenti di competenza».

c) l'art. 8 dell'ordinanza n. 272 (rubricato «Modifiche ai commi 3 e 8 dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata») che al comma 2 prevede che:

«2. Al comma 8 dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata le parole “dell'80%, (SAL 0)” sono sostituite dalle seguenti: “in occasione del SAL 0”;

d) l'art. 9 dell'ordinanza n. 272 (rubricato «Modifiche ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 128 del testo unico della ricostruzione privata») che al comma 2 prevede che:

«1. Il comma 1 dell'art. 128 testo unico della ricostruzione privata è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 128 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

“2. Per gli interventi disciplinati dall'art. 57 del presente testo unico, nei soli casi in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista correda la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori con la documentazione inerente alla determinazione del nuovo importo del contributo concedibile ai sensi del presente testo unico”.

3. Il comma 4 dell'art. 128 testo unico della ricostruzione privata è abrogato.»;

e) l'art. 12 dell'ordinanza n. 272 (rubricato «Disposizioni transitorie») che prevede che:

«1. La presente ordinanza si applica a tutte le domande per cui non sia intervenuto il relativo decreto di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della stessa.

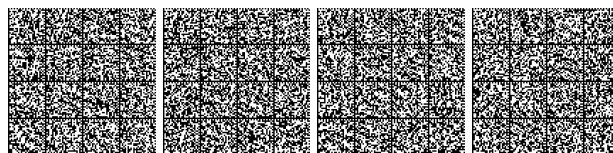
2. Con riferimento agli interventi per cui alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo ai sensi del testo unico della ricostruzione privata, nonché ai sensi delle ordinanze previgenti e non siano scaduti i termini di ultimazione dei lavori, i soggetti interessati hanno facoltà, formulando espressa richiesta all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste nella presente ordinanza. Tale facoltà è subordinata all'adeguamento dei contratti di diritto privato già stipulati alla disciplina dettata dalla presente ordinanza con riferimento ai termini di cui agli articoli 59 e 59-bis del testo unico della ricostruzione privata.

3. La richiesta di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste nella presente ordinanza deve essere presentata al competente ufficio speciale della ricostruzione nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. L'ufficio speciale della ricostruzione dà seguito alla richiesta entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, previa acquisizione dell'*addendum* contrattuale contenente la nuova disciplina dei termini.

4. Con riferimento agli interventi per cui sono scaduti i termini di ultimazione dei lavori secondo la previgente disciplina, il termine di ultimazione lavori è fissato al 31 dicembre 2026. In caso di mancata ultimazione dei lavori nel predetto termine, si applica la disciplina contenuta all'art. 59-bis del testo unico della ricostruzione privata introdotto con la presente ordinanza.»;

Visto l'art. 128 dell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 (rubricato «Testo unico della ricostruzione privata») come modificato dall'art. 9 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 che ai commi 2 e 4 prevede che:

«2. Per gli interventi disciplinati dall'art. 57 del presente testo unico, nei soli casi in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista correda la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori con la documentazione inerente alla determinazione del nuovo importo del contributo concedibile ai sensi del presente testo unico.»;



«4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, i termini di inizio lavori previsti decorrono dalla data della comunicazione di cui al comma 1.»;

Considerato che:

in coerenza proprio con le modifiche apportate con l'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 è necessario riallineare la disciplina dell'art. 122 del TURP con la nuova disciplina del SAL 0, attraverso una ottimizzazione del testo della medesima ordinanza n. 272 del 2026;

in coerenza con le modifiche apportate con l'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 agli articoli 55, comma 6 e 67 del TURP in relazione ai nuovi termini previsti per l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, è necessario riallineare la disciplina e per l'effetto abrogare l'art. 128 del TURP e il comma 2 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 272;

risulta necessario prorogare il termine di trenta giorni previsto dall'art. 12, comma 3, per consentire ai beneficiari di potersi avvalere delle nuove disposizioni introdotte dall'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 in materia di termini di ultimazione dei lavori e conseguenti sanzioni, fissando un termine a data fissa al 30 settembre 2026; la proroga consente ai soggetti interessati di avere tempo sufficiente per adeguare alla nuova disciplina i contratti di diritto privato già stipulati, come prescritto dalla norma;

in conformità ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, al fine di garantire la corretta applicazione della disciplina transitoria è necessario specificare:

i) che nel caso in cui i soggetti interessati non esercitano la facoltà di avvalersi delle disposizioni di maggior favore si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, comma 10 del TURP vigente sino alla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 272;

ii) che nei casi in cui trova applicazione la disciplina di cui all'ordinanza n. 272 non si applicano disposizioni incompatibili eventualmente previste da altre ordinanze;

iii) al fine di accelerare il processo di ricostruzione privata, con riferimento agli interventi per cui alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo, è necessario stabilire che il termine di ultimazione lavori è prorogato al 31 dicembre 2026 in tutti i casi in cui i termini scadono dopo il 4 maggio 2026 ed entro il 31 dicembre 2026;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 e l'art. 128 del TURP, esercitando i poteri di deroga riconosciuti al commissario straordinario ai sensi della normativa vigente;

Vista l'ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026 recante «Disposizioni attuative dell'art. 1, commi 616 e 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in tema di incremento di contributo a copertura delle spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento degli interventi interessati dal Superbonus»;

Visto, in particolare, l'art. 7 rubricato «Termini per l'esecuzione dei lavori e casi di revoca del contributo» che al comma 4 prevede che: «In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esecuzione dei lavori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, comma 10, del TURP.»;

Considerato che:

l'art. 4, comma 5 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 «Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022» ha disposto l'abrogazione dell'art. 59, comma 10 del TURP;

l'art. 5 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 «Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022» ha introdotto l'art. 59-bis recante «Conseguenze del mancato rispetto dei termini di esecuzione lavori.»;

Ritenuto, dunque, di dover allineare le disposizioni dell'ordinanza n. 273 con le disposizioni modificative del TURP contenute nell'ordinanza n. 272;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di garantire il buon esito della ricostruzione privata, imprime una definitiva accelerazione alle attività di cantiere e al conseguente completamento delle opere;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8, comma 2 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 e all'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022

1. L'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 è sostituito dal seguente:

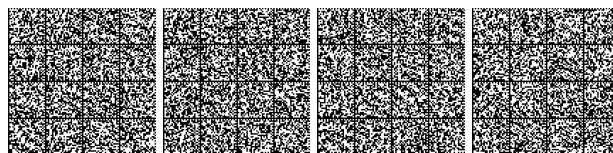
«2. Al comma 8 dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata le parole «dell'anticipazione dell'80%, (SAL 0),» sono sostituite dalle seguenti: «del primo SAL utile,»».

Art. 2.

Modifiche all'art. 128 del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e all'art. 9 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026

1. L'art. 128 del testo unico della ricostruzione privata è abrogato.

2. È abrogato il comma 2, dell'art. 9 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026.



Art. 3.

*Modifiche all'art. 12
dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026*

1. Al comma 2 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Ai soggetti che non esercitano la facoltà di cui al primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente ordinanza e non si applica il successivo art. 59-bis.».

2. All'art. 12 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Con riferimento agli interventi per cui alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo ai sensi del testo unico della ricostruzione privata, nonché ai sensi delle ordinanze previgenti, e non siano scaduti i termini di esecuzione, il termine di ultimazione lavori è comunque prorogato al 31 dicembre 2026, ove inferiore. In tale caso, qualora i soggetti non esercitino la facoltà di cui al primo periodo del precedente comma 2, si applica la disciplina contenuta all'art. 59-bis del testo unico della ricostruzione privata nell'ipotesi di mancata ultimazione dei lavori entro la data indicata.».

3. Al comma 3 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 le parole «nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2026.».

4. Al comma 3 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 le parole «L'ufficio speciale della ricostruzione dà seguito alla richiesta entro il termine di trenta giorni dal ricevimento,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio speciale della ricostruzione dà seguito alla richiesta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento,».

5. Al comma 4 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 dopo le parole «Con riferimento agli interventi per cui» sono aggiunte le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente ordinanza».

6. Dopo il comma 4 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 è aggiunto il seguente comma:

«5. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 2-bis è esclusa l'applicazione di altre disposizioni previgenti incompatibili con quanto stabilito dalla presente ordinanza.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 7
dell'ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026*

1. Il comma 4 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esecuzione dei lavori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59-bis del testo unico della ricostruzione privata per gli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026. Ai soggetti che non esercitano la facoltà di avvalersi delle disposizioni relative ai termini di esecuzione dei lavori di cui all'ordinanza n. 272 del 2026

continua ad applicarsi esclusivamente l'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata nel testo previgente alle modifiche apportate con la citata ordinanza n. 272 del 2026.».

Art. 5.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 28 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1788

26A03770

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Proroga termini in materia di nuovi piani di ricostruzione di altre opere pubbliche delle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria. Modifiche alle ordinanze n. 250 del 22 dicembre 2025 e n. 263 del 9 marzo 2026. (Ordinanza n. 286/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;



Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

Visto il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizioni delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022»;

Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

Vista l'ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025, recante «Approvazione del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Abruzzo e della Regione Lazio»;



Visto, in particolare, l'art. 2 («Termini») ai sensi del quale:

«1. Entro il 31 gennaio 2026, per ciascuna delle opere indicate negli elenchi allegati alla presente ordinanza, i soggetti attuatori inviano all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dei singoli interventi, sulla base della scheda riportata nell'Allegato 3 alla presente ordinanza, nonché i CUP degli interventi che non dovessero essere già stati in precedenza comunicati.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti attuatori provvedono alla nomina dei RUP dei singoli interventi.

3. Entro 31 marzo 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento della progettazione degli interventi ovvero aver conferito l'incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto.

4. Entro il 30 novembre 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi.

5. Nel caso in cui i termini di cui al presente articolo non siano rispettati, il Commissario straordinario, sentito il soggetto attuatore e il vice-Commissario, valuta l'eventuale necessità di fornire ulteriore supporto ovvero di intervenire in via sostitutiva.

6. Il Commissario straordinario assicura agli USR e ai soggetti attuatori degli interventi il supporto informativo, i chiarimenti, l'assistenza, la consulenza utile e necessaria per l'attuazione degli interventi medesimi attraverso un gruppo di lavoro composto da professionalità specializzate nel campo delle opere pubbliche, della progettazione e della gestione, anche giuridica, delle procedure di gara.»;

Vista l'ordinanza n. 263 del 9 marzo 2026, recante «Approvazione del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Umbria»;

Visto, in particolare, l'art. 2 («Termini») ai sensi del quale:

«1. Entro il 31 marzo 2026, per ciascuna delle opere indicate nell'elenco allegato alla presente ordinanza, i soggetti attuatori inviano all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dei singoli interventi, sulla base della scheda riportata nell'Allegato 2 alla presente ordinanza, nonché i CUP degli interventi che non dovessero essere già stati in precedenza comunicati.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti attuatori provvedono alla nomina dei RUP dei singoli interventi.

3. Entro il 31 maggio 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento della progettazione degli interventi ovvero aver conferito l'incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto.

4. Entro il 31 dicembre 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi.

5. Nel caso in cui i termini di cui al presente articolo non siano rispettati, il Commissario straordinario, sentito il soggetto attuatore e il vice-Commissario, valuta l'eventuale necessità di fornire ulteriore supporto ovvero di intervenire in via sostitutiva.

6. Il Commissario straordinario assicura agli USR e ai soggetti attuatori degli interventi il supporto informativo, i chiarimenti, l'assistenza, la consulenza utile e necessaria per l'attuazione degli interventi medesimi attraverso un gruppo di lavoro composto da professionalità specializzate nel campo delle opere pubbliche, della progettazione e della gestione, anche giuridica, delle procedure di gara»;

Considerato opportuno coordinare i termini per l'avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni e dei lavori dei due nuovi piani regionali opere pubbliche di cui alle ordinanze n. 250 del 2025 e 263 del 2026, al pari di quanto già operato per i piani approvati con le ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023;

Considerato ragionevole fissare i seguenti nuovi termini:

(i) avvio procedure di affidamento progettazioni / conferimento incarico in affidamento diretto, 31 luglio 2026;

(ii) avvio procedure di affidamento lavori, 31 dicembre 2026;

Ritenuto, pertanto, di procedere conseguentemente alle necessarie modifiche dell'art. 2 dell'ordinanza n. 250 del 2025 e dell'art. 2 dell'ordinanza n. 263 del 2026;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di avviare nel più breve tempo possibile e in quadro regolatorio chiaro le attività di ricostruzione o comunque adeguamento delle ulteriori opere pubbliche individuate come essenziali con la presente ordinanza, il tutto in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, così da garantire la prosecuzione della ripresa sociale dei territori dell'Italia centrale coinvolti;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 27 maggio 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;



Dispone:

Art. 1.

Proroga termini di avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni e dei lavori relative al nuovo piano di ulteriori opere pubbliche delle Regioni Abruzzo e Lazio. Modifica all'art. 2 dell'ordinanza n. 250 del 2025

1. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025, le parole «Entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 luglio 2026».

2. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025, le parole «Entro il 30 novembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2026».

Art. 2.

Proroga termini di avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni relative al nuovo piano di ulteriori opere pubbliche della Regione Umbria. Modifica all'art. 2 dell'ordinanza n. 263 del 2026

1. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 263 del 9 marzo 2026, le parole «Entro il 31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 luglio 2026».

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 28 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1751

26A03771

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto». (Ordinanza n. 287/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;



Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Testo unico della ricostruzione privata»;

Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; [...]» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, al fine di completare la ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici, è ragionevole prevedere la concessione di finanziamenti di completamento finalizzati alla copertura dell'eventuale differenza tra l'importo originariamente concesso e quello essenziale per il completamento della complessiva azione di ricostruzione;

Considerata che tale evenienza può riguardare anche ipotesi di convergenza sullo stesso immobile di finanziamenti di natura diversa e che abbiano condotto a lavori svolti in momenti temporali diversi anche per stralci funzionali allo scopo di mettere in sicurezza l'immobile e/o velocizzare l'azione di ricostruzione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla integrazione ai fini di cui sopra del testo dell'ordinanza n. 105 del 2020;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Finanziamenti di completamento. Modifiche all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020

1. All'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, dopo l'art. 8 è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-bis (*Finanziamenti di completamento*). —

1. Il Commissario straordinario può concedere ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, finanziamenti finalizzati al completamento degli interventi di ricostruzione di chiese ed edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici. Il presente comma si applica anche

ai casi in cui una parte del finanziamento necessario alla realizzazione del singolo intervento derivi da risorse non ascrivibili alla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché ai casi in cui l'intervento sia suddiviso in lotti funzionali e gli attuali finanziamenti coprano solo uno o più lotti ma non l'intera dell'intervento.

2. Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, presentano apposita istanza motivata all'Ufficio speciale per la ricostruzione - USR territorialmente competente. L'USR cura l'istruttoria secondo le modalità previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, propone al Commissario straordinario la concessione del finanziamento di completamento, il quale provvede con ordinanza *ex art. 2*, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. In nessun caso il finanziamento di completamento può comportare che il finanziamento complessivo superi il valore dell'intervento o ci siano duplicazioni degli importi concessi.».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. La medesima è pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

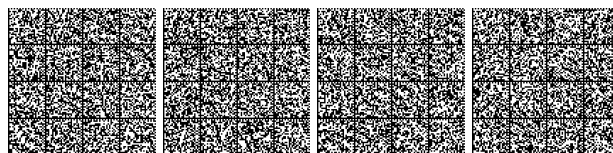
Roma, 28 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1753

26A03772



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefazolina, «Cefazolina Noridem».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 210 del 10 luglio 2026

Codice pratica: RU/2025/008

Procedura europea n. DE/H/6164/001-002/E/001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFAZOLINA NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115 1065, nicosia, Cipro.

Confezione e A.I.C.:

«1g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051870018 (in base 10) 1KGYB2 (in base 32);

«1g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051870020 (in base 10) 1KGYB4 (in base 32);

«1g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051870032 (in base 10) 1KGYBJ (in base 32);

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051870044 (in base 10) 1KGYBW (in base 32);

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051870057 (in base 10) 1KGYC9 (in base 32);

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051870069 (in base 10) 1KGYCP (in base 32).

Principi attivi: Cefazolina

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Industria Farmaceutica

21st Km National Road Athens-Lamia,

14568 Krioneri, Attiki, Grecia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 5 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03738

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Troskemes»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 193 del 19 giugno 2026

Codice pratica: DC/2024/476

Procedura europea n. AT/H/1493/001-006/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TROSKEMES, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Day Zero EHF, con sede legale e domicilio fiscale in Fjardargotu 13, 220 Hafnarfjoerdur, Islanda

Confezione e A.I.C.:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708016 (in base 10) 1KB03J (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708028 (in base 10) 1KB03W (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708030 (in base 10) 1KB03Y (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708042 (in base 10) 1KB04B (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708055 (in base 10) 1KB04R (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708067 (in base 10) 1KB053 (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708079 (in base 10) 1KB05H (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708081 (in base 10) 1KB05K (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708093 (in base 10) 1KB05X (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708105 (in base 10) 1KB069 (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708117 (in base 10) 1KB06P (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708129 (in base 10) 1KB07I (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708131 (in base 10) 1KB073 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051708143 (in base 10) 1KB07H (in base 32);

Principio attivo: Atorvastatina

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Teva Pharma S.L.U.

c/c, n. 4, Poligono Industrial Malpica

50016 Zaragoza, Spagna

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03739

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sincrover»

Con la determina n. aRM - 114/2026 - 223 del 17 luglio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SINCROVER

confezione: 036081014 - descrizione: 50 compresse da 8 mg;

confezione: 036081026 - descrizione: 100 compresse da 8 mg;

confezione: 036081038 - descrizione: 120 compresse da 8 mg;

confezione: 036081040 - descrizione: 20 compresse da 16 mg;

confezione: 036081053 - descrizione: 42 compresse da 16 mg;

confezione: 036081065 - descrizione: 50 compresse da 16 mg;

confezione: 036081077 - descrizione: 60 compresse da 16 mg;

confezione: 036081089 - descrizione: 84 compresse da 16 mg;

confezione: 036081091 - descrizione: «8 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 036081103 - descrizione: «16 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03740

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di allopurinolo, «Allopurinolo Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 410/2026 del 17 luglio 2026

È autorizzata la variazione di tipo IA_{IN}, Q.II.e.6.a.1 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale ALLOPURINOLO MYLAN anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

A.I.C.: 045054083 - «100 mg compresse» 90 compresse in blister PVDC/PVC/AL (codice base 32 1BY43);

A.I.C.: 045054095 - «300 mg compresse» 90 compresse in blister PVDC/PVC/AL (codice base 32 1BY4H).

Principio attivo: allopurinolo.

Codice di procedura: SE/H/1588/001-002/IA/024.

Codice pratica: C1A/2026/1396.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03743

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac, «Diclofenac Teva B.V.».

Estratto determina AAM/PPA n. 414/2026 del 17 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura di *worksharing* avente ad oggetto una variazione di Tipo II, C.I.2.b ed una variazione di Tipo IB, C.I.z approvata dallo stato di riferimento (RMS):

una variazione di tipo II, C.I.2.b: aggiornamento delle informazioni sul prodotto in linea con il prodotto di riferimento;

una variazione di tipo IB, C.I.z: modifica stampati pr includere la raccomandazione del CMDh (EMA/CMDh/127750/2024) per i prodotti topici a base di diclofenac.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi 2, 4.2, 4.3 4.4, 4.9, 5.2, e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del foglio illustrativo e le sezioni 3 e 15 delle etichette. Vengono altresì apportate modifiche formali ed in linea con il testo common.

Relativamente al medicinale DICLOFENAC TEVA B.V. (A.I.C. 047083) per le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 047883071 - «20 mg/g gel» 1 tubo in al da 30 g;

A.I.C.: 047883083 - «20 mg/g gel» 1 tubo in al da 50 g;

A.I.C.: 047883095 - «20 mg/g gel» 1 tubo in al da 60 g;

A.I.C.: 047883107 - «20 mg/g gel» 1 tubo in al da 100 g;

A.I.C.: 047883119 - «20 mg/g gel» 1 tubo in al da 150 g;

A.I.C.: 047883121 - «20 mg/g gel» 1 tubo in al da 180 g.

Codice di procedura: DE/H/xxxx/WS/2135.

Codice pratica: VC2/2025/134.

Titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5 - 2031 GA, Haarlem - Paesi Bassi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.



Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03744

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Esopir».

Estratto determina AAM/PPA n. 415/2026 del 17 luglio 2026

È autorizzato il *grouping* di variazioni di tipo IB avente ad oggetto n. 2 variazioni di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale ESOPIR anche nelle confezioni di seguito specificate in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C.: 049819055 - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL (codice base 32 1HJCFH);

A.I.C.: 049819067 - «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL (codice base 32 1HJCFV).

Principio attivo: esomeprazolo.

Codice di procedura: DK/H/3284/001-002/IB/008/G.

Codice pratica: C1B/2026/915.

Titolare A.I.C.: Aurora Licensing S.r.l., codice fiscale 06263200823, con sede legale e domicilio fiscale in via del Milliaro, 32 - 40133 Bologna, BO, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03745

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Dibase»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 219 del 21 luglio 2026

Codice pratica: AIN/2025/590.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIBASE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci, 36 - Ospedaletto, Pisa, Italia.

Confezione: «4.000 U.I. capsule rigide» 30 capsule in bliter PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036635338 (in base 10) 12Y0QB (in base 32).

Principio attivo: colecalciferolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Abiogen Pharma S.p.a. - via Meucci, 36 - Ospedaletto, Pisa, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «4.000 U.I. capsule rigide» 30 capsule in bliter PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036635338 (in base 10) 12Y0QB (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «4.000 U.I. capsule rigide» 30 capsule in bliter PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036635338 (in base 10) 12Y0QB (in base 32).

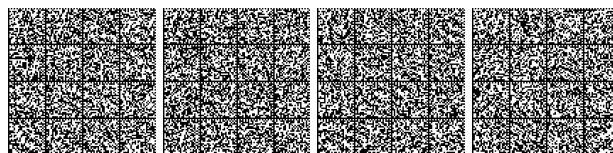
Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03760

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di medrossiprogesterone acetato «Depo-Provera».

Estratto determina AAM/PPA n. 417/2026 del 17 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura di *worksharing* parzialmente approvata dallo stato membro di riferimento (RMS):

una variazione di tipo IB, C.I.z: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per inserire le informazioni sull'eccipiente polisorbato in accordo alla linea guida sugli eccipienti per le forme iniettabili.

Sono di conseguenza approvate le modifiche ai paragrafi 2 e 4.4. del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed al paragrafo 2 del foglio illustrativo relativamente al medicinale DEPO-PROVERA 150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare (A.I.C. 020329) per le descritte forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 020329064 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 1 ml;

A.I.C.: 020329076 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 3,4 ml;

A.I.C.: 020329088 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 6,7 ml.

Le modifiche proposte con variazione di tipo II, C.I.4 per il paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto non sono state ritenute accettabili dal RMS Paesi Bassi.

Di conseguenza sono stati aggiornati soltanto gli stampati del medicinale DEPO PROVERA 150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare.

Codice di procedura: NL/H/XXXX/WS/1189.

Codice pratica: VC2/2025/393.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 – Latina, LT.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03762

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Altan».

Con la determina n. aRM - 115/2026 - 4819 del 20 luglio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Farmaka S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ALTAN:

confezione: 026419010;

descrizione: «30 mg compressa rivestita con film» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03763

CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata società, già assegnataria del marchio di seguito indicato, con determinazione dirigenziale n. 407 del 20 luglio 2026, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio Toscana Nord Ovest, in quanto ha cessato l'attività di lavorazione e trasformazione di articoli di oreficeria, argenteria, gioielleria. Il rappresentante dell'impresa ha provveduto alla riconsegna di due punzoni, così come previsto dall'art. 29, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, alla Camera di commercio Toscana Nord Ovest recanti l'impronta del marchio di identificazione n. 97-LU assegnati all'impresa medesima.

Marchio	Impresa	Indirizzo
97-LU	Lab 21 s.r.l.	via Regia n. 32 - 55049 Viareggio (LU)

26A03737

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice Istat FOI ex-Tabacchi relativo a maggio 2026, è pari a: 102,80. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono Soluzione futuro, l'indice Eurostat Eurozone HICP ex-Tabacchi aprile 2026 è pari a: 103,02. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

26A03834

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 28 luglio 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione dell'Autorità Garante per la Tutela della Natura, della Biodiversità e del Benessere Animale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Cristiano Ceriello, via Armando Diaz n. 140 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA), PEC: studiolegaleceriello@pec.it e-mail: studioceriello@gmail.com

26A03872

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 luglio 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete Voi che sia abrogata la Legge 9 giugno 2026, n. 104, recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.142 del 22 giugno 2026?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio legale Iadarola Zela in via Appia Nuova, 45 cap 00183 Roma RM - e-mail: comitato@referendumeducazioneaffettiva.it

26A03873

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Comunicato relativo al decreto 8 luglio 2026, recante modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori».

Nelle premesse del decreto 8 luglio 2026, recante modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2026, al quattordicesimo Visto, secondo e terzo rigo,

dove è scritto:

«... dal Consorzio di tutela Ricotta Romana DOP...»,

leggesi:

«... dal Consorzio di tutela del formaggio «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori» DOP ...».

26A03746



Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Albicocca Vesuviana». Pubblicazione del disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Albicocca Vesuviana» come indicazione geografica protetta, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, presentata dal Comitato promotore dell'«Albicocca Vesuviana» IGP, acquisito il parere favorevole della Regione Campania, e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 16 luglio 2026, alle ore 17,30 presso l'Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di agraria - Reggia di Portici, provvede, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, e viste le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano i requisiti di cui all'art. 9, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 14 ottobre 2013.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la predetta domanda sarà notificata, per la registrazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«ALBICOCCA VESUVIANA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (IGP) «Albicocca Vesuviana» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Albicocca Vesuviana» designa i frutti della specie *Prunus armeniaca* L., riconducibili esclusivamente a varietà di origine locale. Le *cultivar* ammesse sono (per epoca di maturazione):

precoci: Ceccona, Vitillo;

media maturazione: Cafona, Acqua di Serino, Prete, Portici, Pellecchiella;

tardive: Boccuccia liscia, San Francesco, Baracca.

All'atto dell'immissione al consumo i frutti allo stato fresco a denominazione «Albicocca Vesuviana» devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative:

Caratteristiche morfologiche e merceologiche:

Drupa di forma ovato ellittica, con calibro (diametro) minimo di 35 mm, colore dell'epidermide giallo aranciato con sovraccolore rosso chiaro, sfumato, di scarsa o media entità ed estensione, polpa di consistenza medio elevata, di colore arancio.

Caratteristiche chimiche ed organolettiche:

Tenore zuccherino (solidi solubili totali): gradi Brix non inferiori a 12 nelle *cultivar* precoci e non inferiori a 16 nelle *cultivar* a maturazione media e nelle *cultivar* tardive.

Qualità gustativa, misurata attraverso l'indice di maturazione (rapporto tra gradi Brix e acidità titolabile espressa in meq/100 g di prodotto): non inferiore a 1,30 nelle *cultivar* precoci; non inferiore a 1,80 nelle *cultivar* a maturazione media; non inferiore a 2,0 nelle *cultivar* tardive.

Sapore dei frutti: naturalmente dolce e fruttato, dovuto al giusto equilibrio tra grado zuccherino e acidità, gusto intenso e vellutato, profumo intenso, buccia dal sapore dolce e vellutato, non astringente.

I frutti devono essere integri, sani, puliti, esenti da marciumi e da parassiti e privi di sostanze estranee visibili sulla superficie.

I frutti destinati alla trasformazione possono avere un diametro anche inferiore ai 35 mm, parzialmente integri con lievi alterazioni della buccia, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui sopra; tali frutti non possono essere destinati come freschi al consumatore finale.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'I.G.P. «Albicocca Vesuviana» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Boscoreale, Boscorecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre del Greco, Trecase, tutti ricadenti nella Città metropolitana (Provincia) di Napoli.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per ognuna, il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo autorizzata, dei produttori agricoli, degli intermediari, dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia annuale alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate alle verifiche da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal presente disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Sistema di coltivazione:

Le condizioni ed i sistemi di coltivazione degli impianti destinati alla produzione dell'IGP «Albicocca Vesuviana» devono essere atti a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

I terreni devono essere coltivati secondo i principi della buona pratica agricola. Sono ammesse innovazioni nel metodo di ottenimento del prodotto, sempre che esse non alterino le caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

È ammessa la copertura del frutteto con sistemi di protezione dai danni della grandine e da altre calamità naturali, come reti o teli costituiti da materiale consentito dalle norme, fatte salve eventuali disposizioni in vigore nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È ammessa negli impianti produttivi la presenza di altre varietà diverse da quelle riportate all'art. 2, nella misura massima del 15% delle piante, che fungono anche da impollinatrici, ma i cui frutti comunque non concorrono alla produzione dell'IGP.



Tecnica colturale:

Portinnesti: Franco, Mirabolano o Mirabolano 29C.

Materiale di moltiplicazione: è obbligatorio, nei nuovi impianti, l'impiego di astoni o di marze di qualità certificata virus esente o virus controllato delle varietà di cui al precedente art. 2, innestati sui portinnesti sopra indicati ovvero, nel caso delle marze, su piante già a dimora; in quest'ultimo caso, il materiale di moltiplicazione deve comunque essere certificato come virus-esente o C.A.C.

Sesti d'impianto: la densità massima per ettaro è fissata in 900 piante.

Difesa fitosanitaria, fertilizzazione ed irrigazione: Per quanto riguarda gli interventi di lotta ai parassiti, nonché il diserbo ed il relativo impiego dei prodotti di sintesi, vale quanto disposto dalle norme di difesa fitosanitaria e/o di lotta biologica previsti dal «Piano regionale di lotta fitopatologica integrata della Regione Campania» e dal relativo «Disciplinare di produzione integrata dell'albicocco». Anche per quanto riguarda la concimazione valgono le «Norme tecniche generali e guida alla concimazione» ed il «Disciplinare di produzione integrata della Regione Campania». L'irrigazione è consentita, ma va praticata con sistemi a bassa portata evitando, in ogni caso, apporti eccessivi.

Raccolta: La raccolta si effettua nel periodo che va dal 20 maggio al 20 luglio e può essere scalare, in particolare per le varietà che presentano una scalarità di maturazione e che necessitano quindi di più passate. La raccolta è esclusivamente manuale utilizzando recipienti che garantiscano ai frutti adeguata protezione. La produzione massima consentita per ettaro è di 20 t per le varietà precoci e 25 t per quelle di media epoca e tardive. Nel caso di impianti promiscui la resa per ettaro dovrà essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente investita, fermo rimanendo i limiti massimi sopra indicati.

Post-raccolta: Qualora non sia effettuata la commercializzazione del prodotto nell'arco delle prime ventiquattro ore dalla raccolta, i frutti dovranno essere sottoposti a raffreddamento. Il tempo massimo di conservazione è di venti giorni.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

La richiesta di riconoscimento dell'«Albicocca Vesuviana» si basa sulla storica reputazione della denominazione e su alcune caratteristiche del prodotto, dovute a fattori specifici della zona geografica che favoriscono la sua coltivazione. Tali fattori sono costituiti in particolare dalle caratteristiche pedoclimatiche della zona di produzione, che hanno un impatto sui caratteri distintivi del prodotto.

Essi sono costituiti in particolare:

dalla presenza di suoli profondi, con tessitura moderatamente grossolana, ottima permeabilità con una buona disponibilità di ossigeno per le radici, sui quali compaiono ampie stratificazioni di materiale sciolto, incoerente, come tufi, ceneri, lapilli e pomici, derivanti dalle antiche e recenti eruzioni del vicino vulcano del Vesuvio. Da questo substrato vulcanico hanno avuto origine terre brune fertillissime, stabili, ricche di elementi minerali determinanti per la qualità del prodotto, come potassio, magnesio e boro, e con soprassuolo arboreo molto rigoglioso nei versanti poco acclivi, dove la coltura dell'albicocco vegeta nelle migliori condizioni naturali;

da un clima temperato e mite, tipico dell'area mediterranea, con primavere ed estati calde, mitigate dall'influenza benefica dovuta alla vicinanza del mare, intensa radiazione solare (oltre duecentosessanta giorni all'anno) e angolo di incidenza dei raggi solari vicino a 90°, condizioni ottimali per la coltura dell'albicocco.

Gli storici Guglielmo Gasparrini e Achille Bruni, autori del «Breve ragguaglio dell'agricoltura e pastorizia del Regno di Napoli di qua del Faro», edito a Napoli nel 1845, descrivono l'albicocco come «l'albero fruttifero più abbondevole presso Napoli, soprattutto nei contorni del Vesuvio, dove viene meglio che altrove; e più maniere se ne contano differenti nelle frutta, le quali nel nostro dialetto son chiamate crismmole».

L'assortimento varietale tuttora presente nell'area vesuviana deriva dalla sintesi equilibrata e da una consolidata combinazione, operata dai produttori, fra la capacità di adattamento all'ambiente dei genotipi autoctoni e la pregevolezza dei loro frutti. Le decine di biotipi che nel corso dei secoli si sono generati e diffusi nella zona sono il frutto dell'ancestrale ed innata usanza dei produttori locali nel riprodurre la

specie attraverso il seme, selezionando, dopo la loro entrata in produzione, solo i semenzali in possesso di caratteristiche migliorative rispetto ai tipi già coltivati. Un processo che è andato avanti per secoli e che ha portato alla diffusione nella zona geografica di produzione le varietà autoctone elencate all'art. 2.

Il prof. Domenico Tamaro, della Real Scuola Ligure di agricoltura, nel suo «Trattato di Frutticoltura», edito nel 1915, nel capitolo sull'albicocco, riporta le albicocche vesuviane tra le primizie: «In Italia la regione vesuviana è la più rinomata per le albicocche primaticce che vengono spedite in tutti i paesi d'Europa. Si distinguono per la loro ricchezza in zucchero e per il loro profumo». L'agronomo Francesco Andolfi, titolare della cattedra ambulante di agricoltura per la Provincia di Napoli, nel 1922, pubblica l'articolo «Frutta vesuviane. L'albicocca del Prete», sul periodico «L'Agricoltura napoletana» e scrive, tra l'altro: «Numerose sono le varietà che si coltivano dell'Albicocca Vesuviana, e tutte proprie della regione».

Il più importante ricercatore del secolo scorso sull'albicocco nell'Italia meridionale è stato certamente il prof. Domenico Casella, ricercatore, docente e preside presso la Facoltà di agraria di Portici. Di rilievo, uno dei suoi lavori scientifici sull'albicocco in Italia, edito nel 1934, considerato tra i primi testi del secolo scorso specificamente dedicati a tale specie, nel quale scrive: «L'Albicocca Vesuviana sempre più va acquistando di anno in anno maggiore diffusione e importanza per le ottime qualità del prodotto, giustamente apprezzato e largamente richiesto». Lo stesso Casella, in un articolo sulla rivista «L'Italia Agricola» (n. 6 del 1958), scrive: «Le varietà di Albicocca Vesuviana con maturazione precoce meritevoli di grande diffusione e molto apprezzate per l'esportazione sono la Cafona e la Palummella».

I professori Pugliano e Cirillo, della Facoltà di agraria di Portici, nel 1975, pubblicano su L'Informatore Agrario, n. 31, l'articolo dal titolo «Cultivar di Albicocca Vesuviana che meglio si prestano alla produzione di scioppati». Il prof. Pugliano fu autore, all'interno di uno speciale della «Rivista di Frutticoltura» del settembre 1983, anche di un lavoro dal titolo «Portici, Albicocca Vesuviana per il Nord».

Nell'ambito del Programma operativo multiregionale (POM) per l'agricoltura meridionale (1999-2001), coordinato dall'INEA per conto del Ministero delle politiche agricole, il progetto di ricerca POM 14 «Caratterizzazione agronomica e nutrizionale di prodotti tipici del meridione italiano: caratterizzazione agronomica e nutrizionale», studiò, tra gli altri prodotti, anche l'«Albicocca Vesuviana» e una sintesi dei risultati dell'imponente lavoro scientifico vennero pubblicati su uno speciale della rivista Agricoltura e Ricerca del gennaio 2000, con un capitolo dedicato espressamente a tale prodotto.

Nel 2004, l'assessorato all'agricoltura della Regione Campania pubblicò una collana di opuscoli sulle principali produzioni tipiche, tra le quali l'«Albicocca Vesuviana», cui venne dedicata un'apposita brochure, che sarà poi distribuita in tutti gli eventi promozionali nazionali ed internazionali nel campo agroalimentare. L'«Albicocca Vesuviana» compare anche nell'Atlante dei prodotti tradizionali della Campania, dal titolo suggestivo «Chist'è 'o paese d'o sole», pubblicato dalla Regione Campania nel 2003. Anche l'assessorato regionale al turismo, nel 2007, pubblicò un opuscolo promozionale dal titolo «Campania: luoghi, sapori, eccellenze» che, nel capitolo dedicato a Napoli e i suoi dintorni, riportava una scheda sull'«Albicocca Vesuviana».

La denominazione Albicocca Vesuviana, in questi ultimi venticinque anni, è riportata e citata in tantissimi contributi di tipo informativo, lavori scientifici, servizi giornalistici, testi, ricettari, articoli su *blog* e *social network*, che esaltano un prodotto straordinario dalla storia lunga e straordinaria.

Si citano per tutti gli articoli pubblicati su:

opuscolo su Ravello Festival 2009 sui prodotti tipici della Campania;

quotidiano *on-line* «Italia a Tavola» (del 1° gennaio 2013);

opuscolo «I sentieri del gusto» del Parco nazionale del Vesuvio, in occasione dell'Expo a Milano (ottobre 2015);

Guida ai Sapori e ai Saperi della Campania 2016 del quotidiano «La Repubblica»;

volume «Campania, dieta mediterranea e PSR» della Regione Campania (febbraio 2021);

Napoli Today quotidiano *on-line* (1° giugno 2023);

web site «Cookist» (11 giugno 2023).



L'«Albicocca Vesuviana» deve la sua rinomanza anche alle sue caratteristiche organolettiche e sensoriali. Sono tanti lavori scientifici effettuati negli ultimi cinquanta anni ed oltre, soprattutto a cura dell'attuale Dipartimento di agraria di Portici dell'Università degli studi di Napoli (D. Casella, L'Italia Agricola n. 6/1958; G. Pugliano e A. Cirillo, L'Informatore Agrario n. 31/1975; G. Pugliano e altri, Agricoltura e Ricerca n. 14/1980; M. Forlani e G. Pugliano, Italus Hortus n. s./1997) e dall'ex Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, oggi CREA (C. Fideghelli e F. Monastra, Monografia di *cultivar* di albicocco, 1977 e 1989; A. Cirillo, Annali ISF 1978; F. Pennone ed altri, Italus Hortus n. 6/1999; AA.VV., Agricoltura e Ricerca n. 1/2000), che hanno studiato in particolare gli aspetti qualitativi del prodotto.

Tali elementi distintivi sono risultati l'elevato tenore zuccherino e la qualità gustativa dei frutti, rilevabili, rispettivamente, attraverso l'indice rifrattometrico e l'indice di maturazione, che nell'«Albicocca Vesuviana» risultano indubbiamente elevati rispetto alla media. Tali caratteri sono direttamente influenzati dalle condizioni pedoclimatiche presenti nel territorio di produzione ed in particolare dalla presenza di suoli fertili di origine vulcanica, particolarmente ricchi di macro e microelementi come il potassio, il magnesio, il boro e il ferro, solo per citare quelli che hanno la capacità di trasportare gli zuccheri e gli altri nutrienti all'interno della pianta fino ai frutti, migliorandone il sapore e la dolcezza e favorendone la consistenza. I terreni presenti, inoltre, possiedono anche un'alta capacità di scambio cationico in grado di trattenere tali nutrienti evitandone il dilavamento. Anche il clima influenza il tenore zuccherino e l'indice di maturazione del prodotto, in particolare per l'intensa radiazione solare del territorio vesuviano e l'alto angolo di incidenza dei raggi solari che consente, quest'ultimo in particolare, un'elevata intensità di calore sulle piante e sui frutti nel periodo di maturazione.

Art. 7.

Etichettatura e confezionamento

Norme specifiche in materia di confezionamento:

Il prodotto deve essere posto in vendita in contenitori con capienza fino ad un massimo di 10 kg, realizzati con materiale di origine vegetale od altro materiale consentito per il *packaging* dell'ortofrutta, con fondo e lati rigidi, al fine di proteggere il prodotto dagli urti, e che deve assicurare il mantenimento delle specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

Le tipologie di confezioni utilizzabili sono di seguito riportate:

vaschette e vassoi trasparenti in PET o in cartone, sigillati mediante film plastico, da 0,5 Kg a 1 Kg di peso;

cestini trasparenti in PET riciclato o vergine o cartone, da 0,5 Kg a 2 Kg;

plateaux in cartone o legno o plastica, con peso fino a 5 Kg.

Il contenuto di ogni confezione deve essere omogeneo nel calibro e nella colorazione e comprendere esclusivamente prodotto di eguale varietà. È ammessa una tolleranza di disomogeneità, in termini di calibrazione e colore, del 10% in peso del prodotto posto nelle singole confezioni. Le confezioni devono essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione. Sono ammesse le confezioni aperte, purché il prodotto abbia una percentuale di bollinatura non inferiore al 70% dei frutti presenti nella confezione. In quest'ultimo caso, il bollino, adesivo e del diametro di 1 cm, recherà il logotipo del prodotto, che viene di seguito descritto.

Norme in materia di etichettatura:

Le confezioni da ammettere alla certificazione IGP e all'immissione al consumo devono riportare in etichetta, a caratteri di stampa, chiari e leggibili, e delle medesime dimensioni la denominazione ammessa a tutela e cioè «Albicocca Vesuviana», l'Indicazione geografica protetta (o anche solo l'acronimo I.G.P.), il simbolo grafico dell'Unione europea previsto per le IGP. Anche il logotipo descritto di seguito va posto obbligatoriamente sulle confezioni da immettere al consumo, in abbinamento inscindibile con la denominazione geografica. È resa facoltativa l'indicazione della *cultivar* in etichetta.

In etichetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi ulteriore indicazione o qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione.

L'etichetta potrà riportare, altresì, altre indicazioni accessorie purché non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto. Inoltre, è consentita l'indicazione di altre certificazioni volontarie rilasciate da organismi indipendenti sulla base di *standard* riconosciuti e verificabili.

La denominazione «Albicocca Vesuviana» è intraducibile.

Logotipo:

Il logo è costituito da un'ellisse, divisa a metà da una linea curva, che rimanda alla forma caratteristica dell'albicocca. Due quadrati disposti a 45° rispetto all'ellisse sono le foglie. Questo ordinamento strutturale del logotipo è orientato alla riorganizzazione delle potenzialità informative ed energetiche messe in atto dalla disposizione di forme semplici. I segni elementari sono usati proprio per rivalutare la capacità di sintesi e di relazione con i processi di percezione primaria attuati dall'osservatore.

I caratteri tipografici scelti sono l'Officina *Sans Book* e l'Officina *Sans Bold*. I colori utilizzati sono: arancione (Pantone 151 C), verde (Pantone 368 C) e nero. Declinazione in policromia: arancione M60% Y100%, verde C60% Y100%, nero.



26A03756

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020.

Con ordinanza n. 280 del 28 maggio 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 22 giugno 2026 al numero 1790, avente ad oggetto «Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020», l'allegato 1 all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 è modificato, e conseguentemente aggiornato, con la rimodulazione degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza in questione.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al [link](https://sisma2016.gov.it/) <https://sisma2016.gov.it/> ordinanze

26A03757



**Modifiche degli allegati alle ordinanze n. 129
del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023.**

Con ordinanza n. 281 del 28 maggio 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 22 giugno 2026 al numero 1792, avente ad oggetto «Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023 e n. 129 del 13 dicembre 2022», sono aggiornati gli allegati A e B dell'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 e gli allegati A1 e A2 dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, come rispettivamente previsto agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza in questione.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A03758**Integrazione dell'allegato B
dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022**

Con ordinanza n. 282 del 28 maggio 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 22 giugno 2026 al numero 1791, avente ad oggetto «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022», l'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 è integrato con l'aggiunta dell'intervento indicati all'art. 1 dell'ordinanza in questione.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A03759MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-174) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 7 2 9 *

€ 1,00

